

data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una specifica direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2018: -1.000.000;
2019: -1.000.000.

52-sexies. 4. Paola Bragantini.

Dopo il comma 332, aggiungere il seguente:

332-bis. Al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in relazione alle attività di soccorso in mare, nonché di vigilanza e controllo, nel rispetto del limite complessivo del numero di assunzioni previste per l'anno 2018, il personale già reclutato ai sensi dell'articolo 21, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, dopo il servizio di rafferma, non sia decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in relazione alla procedura bandita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in attuazione della direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, viene richiamato in servizio permanente in deroga all'articolo 655 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, purché ne faccia istanza entro il 31 gennaio 2018 e sia in possesso di idoneità fisica. Il richiamo avverrà entro il 1 aprile 2018 nel grado e ruolo di cui agli

articoli 628, comma 1, lettera *c)*, e 812, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove il personale richiamato verrà iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina.

52-sexies. 3. Marchi.

Dopo il comma 332, inserire il seguente:

332-bis. Dopo l'articolo 614 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

« ART. 614-bis. – *Fondo per l'attribuzione di compensi per il personale civile del Ministero della difesa* – 1. In relazione alla peculiarità del personale civile contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, è istituito, un fondo da ripartire attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa volto a prevedere compensi per il supporto fornito alle attività delle Forze armate in tema di difesa e sicurezza nazionale. La relativa dotazione finanziaria è pari a 21 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per il triennio 2018-2020, mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94. ».

52-sexies. 5. Galperti.

Dopo il comma 332, inserire il seguente:

332-bis. All'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 11, dopo le parole: « della Croce rossa » inserire le seguenti: « e delle associazioni di volontariato che svolgono servizi di primo soccorso sanitario ».

52-sexies. 6. Guidesi, Saltamartini.